

Il Vettore che cancella il volo non deve rimborsare anche il prezzo dell'intermediazione dell'Agenzia di Viaggi venditrice del biglietto (Corte di Giustizia, 12/09/2018, causa C-601/17)

Con la sentenza del 12 settembre 2018, resa nella controversia **C-601/17**, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si pronuncia sul rimborso di un biglietto aereo acquistato su un sito online, rimborso dovuto alla non corretta esecuzione del programma di viaggio.

Nella fattispecie, veniva acquistato un volo aereo attraverso un sito internet di intermediazione. Il prezzo pagato dal passeggero, pur senza alcuna specificazione all'atto dell'acquisto da parte del sito, includeva una quota per il prezzo del biglietto aereo e una quota come corrispettivo per l'intermediazione da esso effettuata tra il passeggero e la compagnia aerea.

A causa della non corretta esecuzione del programma di viaggio, che pacificamente equivale alla cancellazione ai fini del regolamento n. 261/2004, il passeggero chiedeva il rimborso di quanto complessivamente pagato. Tuttavia, la compagnia Aerea, pur non ammettendo il diritto al rimborso del prezzo del biglietto, si rifiutava di rimborsare la quota di intermediazione percepita dal sito internet.

Per decidere la Corte ha fatto riferimento all'articolo 2, lettera f), del regolamento n. 261/2004 dal quale risulta che un «biglietto» costituisce un documento emesso o autorizzato dal vettore aereo o da un suo agente autorizzato. Da questa definizione discende che le diverse componenti del biglietto, incluso il prezzo, devono essere autorizzate dalla compagnia aerea e, pertanto, non possono essere fissate a sua insaputa.

Quindi il regolamento 261/2004 deve essere interpretato nel senso che il prezzo del biglietto che deve essere preso in considerazione per stabilire l'importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero in caso di cancellazione di un volo include la differenza tra l'importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore aereo, la quale corrisponde a una commissione percepita da una persona intervenuta in qualità di intermediario tra questi ultimi due, a meno che tale commissione sia stata fissata all'insaputa del vettore aereo in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

La compagnia aerea sarà, in definitiva, tenuta a rimborsare il prezzo del biglietto aereo complessivamente pagato dal passeggero, comprendendo con ciò anche la quota di intermediazione del sito internet sul quale esso ha comprato il biglietto.

Posto che il presupposto della rimborsabilità è che la compagnia sia a conoscenza del pagamento della quota di intermediazione applicata al passeggero, questo criterio potrebbe essere applicato anche al caso della agenzia viaggi che vendono un biglietto aereo. Infatti, poiché è noto che il corrispettivo formalmente riconosciuto dalle compagnie aeree alle agenzie per la vendita dei biglietti è irrisorio, è ragionevole pensare che esse siano a conoscenza anche della ulteriore fee che le agenzie richiedono ai propri clienti per il servizio di vendita del biglietto. Dunque, secondo questa impostazione, potrebbe essere ricompresa



Costantini Avvocati

nell'indennizzo dovuto dal vettore, in caso di cancellazione o ritardo prolungato del volo aereo, al passeggero anche tale fee.